

Avvocatura dello Stato

**Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 - Ricorso n. 107 depositato 30 dicembre 2009.**

Ricorso n. 107 depositato 30 dicembre 2009 per il Presidente del Consiglio dei Ministri, *ex lege* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia ai fini del presente atto,

contro

la Regione Piemonte in persona del Presidente della Giunta p.t.,

per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale

della legge della regione Piemonte n. 25 del 26 ottobre 2009, pubblicata sul BUR n. 43 del 29 ottobre 2009, recante "Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica". La presentazione del presente ricorso è stata decisa dal Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009, come da estratto del relativo verbale che si deposita unitamente alla relazione del Ministro proponente.

Con la legge regionale n. 25 del 26 ottobre 2009, la Regione Piemonte ha adottato interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica. La predetta legge regionale consta di 18 articoli, suddivisi in VI distinti Capi.

L'art. 1 della legge illustra le finalità del provvedimento normativo, volto alla qualificazione e valorizzazione delle attività di informazione e comunicazione regionali nonché alla promozione dell'informazione sugli atti e le attività della Giunta e del Consiglio regionale nel quadro della normativa nazionale sulla comunicazione pubblica. Poi, l'art. 2 indica il campo e l'attività cui gli interventi della Regione Piemonte e degli enti locali interessati devono essere diretti. L'art. 3 detta disposizioni in materia di interventi a sostegno del sistema integrato delle telecomunicazioni di pubblica utilità. Gli artt. 4-8, contenuti nel Capo III della legge regionale, trattano degli interventi a sostegno delle emittenti radiotelevisive e testate on fine locali. Gli artt. 9-11 (Capo IV) trattano della informazione e della comunicazione istituzionale, individuando (art. 9) le attività poste in essere dalla Regione che devono essere considerate attività di informazione e comunicazione istituzionale, così disciplinandone l'organizzazione (art. 11). Il Capo V della legge tratta della informazione e comunicazione dei vertici istituzionali, individuando e disciplinando (art. 12) la figura del Portavoce. Il Capo VI (artt. 13-18), infine, si compone delle norme finali e finanziarie.

In particolare, la legge regionale di cui si discute, presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3, c. 1, e 8, c. 2, per i seguenti motivi:

1) L'art. 3, c. 1, che prevede una definizione del "Sistema Integrato della Comunicazione" diversa da quella stabilita dall'art. 2, c. 1, lett. 1), del D. Lgs. n. 177/2005, "Testo unico della: radiotelevisione" (non ricomprendendo nel SIC la "stampa quotidiana e periodica" e la "pubblicità esterna"), contrasta con i principi fondamentali e travalica i limiti posti alla legislazione regionale dall'art. 12 dello stesso decreto legislativo. Poiché la disciplina statale del "Sistema Integrato delle Comunicazioni" rientra tra le norme volte a regolare il mercato al fine di impedire il formarsi di posizioni dominanti, la disposizione regionale incide sulla competenza esclusiva riservata alla Stato in materia di tutela della concorrenza dall'art. 117, c. 2, lett. e), della Costituzione;

2) L'art. 8, c. 1, autorizza la Giunta regionale "a promuovere intese con il Ministero dello sviluppo economico volte a definire l'utilizzo di quota parte del canone di abbonamento RAI corrisposto dai cittadini piemontesi, nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta medesima". Al riguardo, pare opportuno sottolineare che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 284 del 2002, ha avuto modo di affermare come il canone RAI, "benché all'origine apparisse configurato come un corrispettivo dovuto dagli utenti del servizio riservato allo Stato ed esercitato in regime di concessione, ha da tempo assunto, nella legislazione, natura di prestazione tributaria, fondata sulla legge". In sintesi, il canone si configura come "imposta" e, alla luce della previsione legislativa dell'art. 15, c 2, della legge n. 103/1975, il canone è dovuto anche per la detenzione di apparecchi atti alla ricezione di programmi via cavo o provenienti dall'estero. Secondo gli insegnamenti della Corte Costituzionale, "ciò comporta che la legittimità dell'imposizione debba misurarsi (...) sul presupposto della sua riconducibilità ad una manifestazione, ragionevolmente individuata, di capacità contributiva", consistente proprio nella mera detenzione di un apparecchio radiotelevisivo. In estrema sintesi, a parere del Giudice costituzionale, "Il canone radiotelevisivo costituisce in sostanza un'imposta di scopo, destinato come esso è, quasi per intero (...) alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo". Ciò posto, la disposizione in esame, prevedendo un intervento della Regione nell'utilizzo del tributo, si pone in contrasto con le norme nazionali contenenti la disciplina del canone stesso, cioè con il R.D.L. n. 246 del 1938 ("Disciplina degli abbonamenti delle radioaudizioni") e con l'art. 47 del citato D. Lgs. n. 177/05, non risultando sufficiente a giustificare un intervento regionale in tale ambito la prescritta intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Infatti, la norma regionale, intervenendo nella disciplina di un tributo erariale, viola la competenza in materia di "sistema tributario dello Stato, di cui all'art. 117, c. 2, lett. e), Costituzione, anche alla luce di una consolidata giurisprudenza costituzionale in base alla quale "si deve tuttora ritenere preclusa alle Regioni la potestà di legiferare sui tributi esistenti, istituiti e regolati da leggi statali" (cfr. per tutte sentenze n. 37/04)

P.Q.M.

Si chiede che, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, sia dichiarata, *in parte qua*, l'illegittimità costituzionale della legge della regione Piemonte n. 25 del 26 ottobre 2009, pubblicata sul BUR n. 43 del 29 ottobre 2009, recante " Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica", con consequenziali provvedimenti in ordine alla legge, per violazione dell'art. 117, c. 2, lett. e) della Costituzione.

Roma 21 dicembre 2009

Pierluigi Di Palma  
Avvocato dello Stato